



OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, SUB LETT. b), DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELL'ISTITUTO TEODOSIO ROSSI DI PRIVERNO. CIG: 7982868711; CUP: B13H19000600002

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
adotta la seguente determinazione**

Premesso che:

- che l'art. 43, comma 1, del Decreto MIUR n.129 del 28.08.2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato in G.U. n.267 del 16-11-2018), in vigore a far data dal 17.11.2018, riconosce che "le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente";
- che la Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico, il n. G04340 del 09/04/2019, avente ad oggetto il progetto dal titolo "azioni dirette all'integrazione ed inclusione educativa in favore degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio – assistenza specialistica anno scolastico 2019/2020" cui l'Istituto Teodosio Rossi ha aderito;
- che il finanziamento del servizio all'Istituto è stato concesso giusta determina regionale del 19/06/2019 n. G08298 per un importo di € 75.669,20 ora € 80.800,00 in forza di determina n. G09900 del 22.07.2019 della Regione Lazio;
- che con delibera del Consiglio d'Istituto n.56 del 06.07.2019 è stato dato mandato alla Dirigente Scolastica di dare esecuzione all'affidamento nel rispetto del progetto di finanziamento e delle direttive impartite dal predetto Consiglio;
- Che l'art. 7, comma 2, Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. n 52/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al ME.PA. o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- Che, con determinazione n. 4470.V.10 del 18.07.2019, l'Istituto Teodosio Rossi si è determinato a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e, per l'effetto, ha indetto, per l'affidamento del servizio in oggetto, una procedura di affidamento diretto preceduta da indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Che, con determinazione n. 4903 del 06.09.2019, l'Istituto Teodosio Rossi:
 - ha annullato in autotutela, per tutte le ragioni espresse nella narrativa del predetto atto, il capitolato speciale d'appalto, la lettera di invito e la modulistica di gara, tutti approvati con la citata determinazione a contrarre n. 4470.V.10 del 18.07.2019;
 - si è determinato di nuovo a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e, per l'effetto, ha indito, per l'appalto del servizio in oggetto una nuova procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, ferme restando le risultanze

dell'indagine di mercato già svolta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art 95, comma 2 e comma 3 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 per un corrispettivo complessivo di € **80.800,00**, IVA esclusa;

- che ai sensi dell'art. 77, commi 1 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016 *“nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”...ed ancora “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;*
- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla gara in oggetto è stato fissato al 16.09.2019 ed è quindi ormai spirato con necessità di nomina della commissione di gara;
- che ai sensi del combinato disposto dell'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 *“i commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e del comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) dello stesso decreto “Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;*
- che la Linea guida n.5 dell'ANAC rubricata come “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornata al D. Lgs. n.56/2017 con delibera n.4 del 10.01.2018 pubblicata su G.U. n. 28 del 3 febbraio 2018, stabilisce al punto 5 la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo l'Albo;
- che con Comunicato del presidente di ANAC del 18 luglio 2018 recante Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari *“per tutte le gare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo pubblicate dopo il 10 settembre 2018 e che scadono dopo il 15 gennaio 2019, è infatti configurato l'obbligo di ricorso all'Albo dei commissari di cui alle linee guida n. 5 (attuazione degli artt. 77 e 78 del Codice dei contratti)”;*
- che più in particolare il Comunicato del Presidente dell'Anac del 09.01.2019 ha espressamente rinviato l'entrata in vigore dell'Albo nazionale dei commissari Anac al 15.04.2019 con conseguente protrazione temporale della vigenza del regime transitorio;
- che il Comunicato del Presidente dell'Anac del 10.04.2019 ha nuovamente rinviato l'entrata in vigore dell'Albo nazionale dei commissari Anac al 15.07.2019 con conseguente ulteriore protrazione temporale della vigenza del regime transitorio;
- che con legge n.55 del 18.06.2019 è stato convertito in legge il decreto cosiddetto “sbocca cantieri” che ha sospeso l'entrata in vigore dell'Albo Anac fino al 30.12.2020 consentendo la nomina, medio tempore, dei commissari di gara tra le professionalità interne alla stazione appaltante;
- che esistono all'interno dell'Ente professionalità in grado di assumere il ruolo di membri della commissione di gara per il servizio di cui all'oggetto;
- che si ritiene pertanto di dover nominare la Commissione di gara in questione, ovvero il Presidente di gara e i due membri esperti, tra professionalità rinvenibili all'interno dell'Istituto, come segue:
 1. Presidente di gara: Dott.ssa Anna Maria Bilancia;
 2. Membro esperto quale componente: Dott.ssa Patrizia Grenga;
 3. Membro esperto quale componente: Dott.ssa Stella Latta.
- che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti delle amministrazioni appaltanti che svolgeranno tale funzione nell'ambito delle rispettive attività d'ufficio, non è previsto alcun compenso ai sensi dell'art. 77, comma 10, del Codice dei Contratti;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di approvare, come effettivamente approva, tutto quanto espresso in premessa e, per l'effetto, di nominare la Commissione di gara del servizio di cui in oggetto, ed in particolare il Presidente ed i due membri esperti, come segue:
 1. Presidente di gara: Dott.ssa Anna Maria Bilancia;

2. Membro esperto quale componente: Dott.ssa Patrizia Grenga;
 3. Membro esperto quale componente: Dott.ssa Stella Lattao
- di acquisire agli atti dell'Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell' art. 77 del D.lgs. 50/2016 che i membri della Commissione, al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno redigere, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
 - dare atto che per i componenti della Commissione, in quanto dipendenti delle amministrazioni appaltanti che svolgeranno tale funzione nell'ambito delle rispettive attività d'ufficio, non è previsto alcun compenso ai sensi dell'art. 77, comma 10, del Codice dei Contratti;
 - di dare atto che agli obblighi di pubblicità postuma si provvederà in conformità alle previsioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016 ed all'art. 37 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).